



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE
INTERNAZIONALE**

Il dott. Marcello Testaquatra, in funzione di Giudice Monocratico presso il Tribunale di Caltanissetta, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 648/2025 R.G. avente ad oggetto: <<riconoscimento della cittadinanza italiana>> promossa

DA

_____, nata in Gran Bretagna il _____ residente a _____
_____ (CL), C.F. _____, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Mellone presso il cui studio a Bologna, Viale Aldini n. 28, è anche elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.

-RICORRENTE -

CONTRO

Ministero dell'Interno, con sede in Roma, Piazza del Viminale 1, in persona del Ministro p.t., C.F. 97149560589, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, presso i cui uffici, in Caltanissetta alla via Libertà n. 174, è elettivamente domiciliata.

Con l'intervento del Pubblico Ministero

Conclusioni delle parti:

Per la ricorrente: *“Il sottoscritto procuratore si riporta integralmente al contenuto degli scritti difensivi depositati, ed in particolare alla memoria di costituzione e partecipazione nel presente giudizio depositata in data 27.03.2026, nonché alla pedissequa istanza di trattazione orale dell'udienza. Si contesta quindi ogni difesa avversa e si chiede che la causa sia decisa, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni”*.

Per il resistente: *“L'Amministrazione, come sopra rappresentata e difesa, precisa le conclusioni come da memoria difensiva e chiede che la causa venga posta in decisione”*.

Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, applicava un visto e nulla opponeva.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 2.5.2025 e ritualmente notificato, la ricorrente conveniva in giudizio il Ministero dell'Interno per chiedere all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare la propria cittadinanza italiana, in virtù della discendenza *iure sanguinis* da Ada _____, cittadina italiana, nata il 25.10.1850 a Livorno (LI).

Emigrata in Gran Bretagna, lì contraeva matrimonio con un cittadino straniero ma mai si naturalizzava cittadina inglese. Dal predetto matrimonio, nasceva in Italia, a Genova, Arthur _____ Anche il di lui figlio e nonno della odierna ricorrente, Robin _____, nasceva a Genova.

Si costituiva in giudizio il resistente eccependo preliminarmente l'inammissibilità e/o infondatezza della domanda per difetto di prova, chiedendone

pertanto il rigetto.

Nel merito, rilevava la significativa attività compiuta dai Consolati italiani all'estero nell'evasione delle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate per via amministrativa, il cui numero è in progressivo aumento. Chiedeva, quindi, procedersi all'esame del proposto ricorso, previo rigoroso accertamento del diritto attivato, eventualmente *“anche chiedendo all'autorità consolare competente le necessarie informazioni”*, verificando *“la ricorrenza o meno della linea di discendenza diretta nonché di cause di perdita della cittadinanza fatta valere”*, con spese *“quanto meno, compensate”*.

All'udienza del 15.4.2026, celebrata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni avanti trascritte.

In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione del resistente di tardività della produzione documentale di parte ricorrente, in quanto la stessa ha provveduto al deposito di tutti gli allegati posti a sostegno della proposta domanda giudiziale unitamente al proprio atto introduttivo, non incorrendo così in alcuna decadenza processuale.

Nel merito, la ricorrente ha agito per il riconoscimento della cittadinanza italiana in virtù della sua discendenza dalla cittadina italiana Ada Maria Bacci, a suo tempo emigrata in Gran Bretagna e mai naturalizzatasi cittadina inglese.

Come noto, il 29.3.2025 è entrato in vigore il d.l. n. 36, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28.3.2025, che ha modificato i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana introducendo il nuovo art. 3-*bis* l. n. 91/1992.

Secondo la citata norma, in particolare:

“in deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno

1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:

a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;

b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;

c) un genitore o adottante cittadino è nato in Italia;

d) un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;

e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in Italia”.

Il citato decreto-legge, inoltre, ha modificato il regime dell'onere probatorio nei giudizi di riconoscimento del diritto di cittadinanza, introducendo all'art. 19-bis d.lgs. n. 150/2011 i seguenti due nuovi commi:

“2-bis. Salvi i casi espressamente previsti dalla legge, nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.

2-ter. Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste

dalla legge”.

Successivamente, la legge n. 74, pubblicata sulla G.U. n. 118 del 23.5.2025 ed entrata in vigore il 24.5.2025, ha convertito in legge con modificazioni il predetto d.l. n. 36/202, innovandone il testo nei termini che seguono:

“in deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:

a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;

a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025;

b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;

c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;

d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni

continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio;

e) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 28 MARZO 2025, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 MAGGIO 2025, N. 74))”.

Nessuna modifica, invece, veniva apportata al nuovo testo dell'art. 19-*bis* d.lgs. n. 150/2011.

Tutto quanto esposto, alla data di iscrizione a ruolo del presente giudizio (2.5.2025) era già vigente il d.l. n. 36/2025, non anche la successiva legge di conversione n. 74/2025. È a quel testo normativo, dunque, che ci si deve riferire per la decisione della fattispecie oggetto di giudizio, avendo la legge di conversione previsto modifiche *“integralmente o sostanzialmente sostitutive della corrispondente previsione del decreto legge”* in ordine ai presupposti per la richiesta del riconoscimento della cittadinanza italiana, nel caso *de quo* con particolare riferimento alla sopra ricordata lett. e) dell'art. 3-*bis* l. n. 91/1992, poi soppressa dalla legge di conversione n. 74/2025 (sul punto, cfr. Cass. civ. ordinanza n. 30246/2018 secondo cui *“in tema di efficacia intertemporale dei decreti legge, le modifiche apportate in sede di conversione, integralmente o sostanzialmente sostitutive della corrispondente previsione del decreto legge, hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e non da quella del decreto come in tutti gli altri casi”*; nello stesso senso Cass. civ. sentenza n. 9386/2016).

Nel merito della domanda giudiziale proposta, dunque, dalle deduzioni difensive e dai documenti prodotti emerge che la ricorrente discenda da *“e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini [...] nato in Italia”*. Ed infatti, come detto, il nonno della odierna ricorrente, Robin *...*, è nato in Italia.

Nessun dubbio può porsi, tra l'altro, sulla cittadinanza italiana dello stesso,

dovendosi ritenere pacifica la sua qualità di cittadino italiano *iure sanguinis* in quanto discendente da donna italiana, in conformità ai principi, ormai consolidati, affermati dalla Corte costituzionale (cfr. Corte Cost. sentenze n. 30/1983 e n. 87/1975) e dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., S.U., n. 4466/2009) in materia di trasmissione della cittadinanza per via materna. Inoltre, la sua ascendente non ha mai perduto la cittadinanza italiana, come comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione prodotto in atti, ed egli è nato in Italia da padre a sua volta cittadino italiano, in quanto figlio di madre italiana, nato in Italia.

Da quanto esposto, dunque, deve ritenersi perfettamente integrata la condizione di cui all'art. 3-bis, lett. e), L. n. 91/1992, nella sua formulazione vigente tra il 28.3.2025 ed il 23.5.2025, con conseguente diritto della ricorrente al riconoscimento della cittadinanza italiana richiesta.

Dall'esame degli atti e dei documenti di causa, inoltre, non risulta che alcuno degli ascendenti della stessa ricorrente sia mai incorso in alcuno dei casi di perdita della cittadinanza italiana previsti dalla normativa *ratione temporis* vigente, trasmettendola, piuttosto, "*iure sanguinis*" ai propri discendenti.

Deve dunque ritenersi adempiuto l'onere della prova posto *ex lege* in capo alla ricorrente circa "*l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge*" secondo la normativa vigente.

In questa situazione, la proposta domanda giudiziale deve essere accolta con riconoscimento in capo alla ricorrente della cittadinanza italiana, per la accertata sussistenza di tutti i requisiti di legge.

Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, atteso che la decisione è dipesa dalla soluzione di questioni connotate da profili di novità e dalla necessità di applicare principi giurisprudenziali.

P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione di Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che y è cittadina italiana;
- ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della su indicata persona, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese di lite compensate.

Caltanissetta, 10 giugno 2026

Il Giudice

Dott. Marcello Testaquatra